

REGOLAMENTO

GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALLE SACRA

***Approvato con deliberazione
Consiglio Comunale
n. del***

Articolo 1 (Costituzione/Ammissione)

Il Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile (G.I.V.P.C.), già istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del, ha la propria sede nel Comune di Colletterto Castelnuovo (Capo Zona), nei locali messi a disposizione dalla

Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana. Esso opera, prevalentemente, nei territori dei Comuni di: Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Colletterto Castelnuovo.

Al Gruppo Intercomunale potranno aderire cittadini di ambo i sessi, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65, con i necessari requisiti fisici e psicologici, residenti o domiciliati in uno dei comuni della Valle Sacra o, eccezionalmente, nei comuni limitrofi.

Potranno essere ammessi a far parte del Gruppo Intercomunale, anche soggetti compresi fra i 65 ed i 75 anni, i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività non operative.

L'appartenenza al Gruppo è incompatibile con l'appartenenza ad altri gruppi di Protezione Civile al di fuori del territorio di riferimento.

Si potrà presentare richiesta di ammissione al Gruppo:

- tramite bando di concorso che, periodicamente, i comuni pubblicheranno sui loro siti telematici

- direttamente presso gli Uffici Segreteria dei Comuni di Castelnuovo Nigra, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Borgiallo, Chiesanuova,

- i non residenti si recheranno direttamente al Comune Capofila.

L'ammissione sarà subordinata all'accettazione da parte del Sindaco del Comune Capo Zona, (o Assessore Delegato), sentito il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, e al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 7.

I Volontari ammessi al Gruppo dovranno essere:

- muniti di tesserino di riconoscimento che certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna;
- dotati di uniforme e di simboli identificativi conformi alle disposizioni nazionali/regionali e che verrà consegnata al termine di apposito corso di "primo soccorso della C.R.I.". Nel frattempo, al fine dell'operatività, verranno dotati di indumenti minimi di protezione.

La Giunta Comunale del Comune Capo Zona, con atto deliberativo, approva l'elenco dei volontari ed aggiorna lo stesso periodicamente.

ARTICOLO 2 **(Composizione)**

Il Gruppo è inserito nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio.

Il Gruppo appartiene al Coordinamento Volontari Provincia di Torino ed al C.O.M. di Ivrea.

Presso la segreteria del Comune di Colletterto Castelnuovo è costituito l'Albo Intercomunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

sez. a) comprende i singoli cittadini che concorrono a costituire il Gruppo Intercomunale di cui l'art. 1 ;

sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di prevenzione e soccorso.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del Responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa. Ciascuna Associazione o Gruppo Organizzato, che apporta iscrizioni collettive, resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 11, lettera C e disciplinati dal potere diretto del Comitato Intercomunale di Protezione Civile.

ARTICOLO 3 **(Comitato Intercomunale di Protezione Civile)**

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è composto da:

- Sindaco del Comune "Capo Zona" o suo delegato;
- Sindaci degli altri Comuni o loro delegati;
- Presidente Comunità Montana o suo delegato;
- Segretario del Comune "Capo Zona" o suo delegato;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità Montana o suo delegato ;
- Responsabili delle funzioni di supporto;
- Dipendenti Comunali o risorse che, per impegno professionale, siano in grado di collaborare alla elaborazione e aggiornamento del piano e di svolgere le funzioni connesse ad una gestione dell'emergenza ;
- Coordinatore Gruppo Volontari Protezione Civile.

Oltre a questi componenti fissi, possono essere chiamati a far parte del comitato qualificati rappresentati pubblici e privati, (p.e. ENEL, TELECOM, ARPA, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, esperti di Protezione Civile, tecnici informatici, geologi, chimici, responsabile A.S.L. competente per il territorio, etc.).

Il Comitato Intercomunale Protezione Civile sarà convocato senza formalità, mediante avvisi scritti o telefonici o via telefax, dal Sindaco Capo Zona o suo delegato, secondo calendario o ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'esame di problematiche ed iniziative specifiche.

Ha inoltre il compito di:

- ricevere le richieste da parte dei Comuni colpiti ;
- valutare le esigenze e i fabbisogni relativi all'attività di Protezione Civile ;
- coordinare gli interventi di soccorso ;
- formulare proposte di iniziative sulla base delle situazioni locali ;
- fornire assistenza alle Autorità Comunali ;
- inoltrare richieste di rinforzo in mezzi, materiali, personali, strutture alla Prefettura e/o al Servizio Protezione Civile della Regione ;
- aggiornare le entità del personale, dei mezzi e delle risorse impegnate e delle restanti disponibilità ,
- predisporre ed attuare le attività di prevenzione e soccorso ;

- nominare: il Coordinatore del Gruppo e i Responsabili di Funzione, (materiali e mezzi, volontari, sala operativa/radio e telecomunicazioni, lavori pubblici, sanità/assistenza alla popolazione).

ARTICOLO 4 **(Sala Operativa)**

La Sala Operativa è la struttura che consente al Comitato Intercomunale di Protezione Civile di gestire l'emergenza.

Essa è ubicata nei locali appositamente predisposti e messi a disposizione dalla Comunità Montana, in Colletterto Castelnuovo.

Nella Sala Operativa sono presenti:

- il Sindaco del Comune Capo Zona o suo delegato;
- il Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- operatori radio;
- Coordinatore Gruppo Volontari;
- il responsabile di Funzione Sala Operativa.

La Sala Operativa deve:

- aggiornare costantemente la situazione attraverso la raccolta di notizie;
- segnalare le richieste di interventi per soccorsi da soddisfare secondo un ordine di priorità e sulla base di disponibilità di risorse;
- inoltrare le richieste delle squadre operative, comunali e dei volontari;
- effettuare ogni altro intervento ritenuto necessario.

ARTICOLO 5 **(Obiettivi)**

I volontari prestano la loro opera gratuitamente, senza fini di lucro, senza vantaggi politici o personali:

- nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, monitoraggio, prevenzione, soccorso e ripristino;
- in attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anche nelle scuole;
- in caso di emergenza, in supporto alle Amministrazioni Comunali dei comuni predetti.

Gli appartenenti al Gruppo saranno tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impegno in caso di calamità.

I volontari dovranno svolgere il compito, loro assegnato, con efficacia e disciplina a qualunque livello della catena dei soccorsi si troveranno ad operare, secondo le disposizioni impartite dall'autorità responsabile:

- partecipazione diretta alle operazioni di soccorso;
- assistenza alla popolazione;

- attività tecniche e logistiche.

Il Gruppo, in eventi particolari, potrà intervenire ed operare di sua iniziativa. In tal caso ne dovrà dare comunicazione, al Sindaco del Comune Capo Zona, immediatamente ovvero successivamente entro e non oltre le 48 ore.

Il G.I.V.P.C. in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

ARTICOLO 6 **(Responsabilità /Organizzazione)**

Il Sindaco del Comune Capo Zona o all'Assessore delegato, in ottemperanza all'art.15 della Legge 225/92, è il responsabile unico del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

I volontari avranno la facoltà di proporre agli organi interni del Gruppo, ed in via eccezionale direttamente all'Amministrazione, iniziative per migliorare l'attività e l'organizzazione del Gruppo stesso.

I volontari potranno esimersi da operazioni non confacenti alle proprie capacità ed attitudini personali, oppure dannose per la propria od altrui incolumità.

I volontari avranno l'obbligo di firma sul registro degli interventi, tenuto dal Coordinatore del Gruppo e da lui controfirmato, per ogni attività o intervento svolto.

Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo e comunque da lui controfirmata.

Eventuali interventi al di fuori del territorio comunale, potranno essere effettuati previa l'autorizzazione del Sindaco del Comune Capo Zona, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello provinciale, regionale o nazionale, anche intese a favorire lo scambio di esperienze fra enti, associazioni, gruppi di volontariato, operanti nella Protezione Civile. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

ARTICOLO 7 **(Addestramento)**

I volontari vengono addestrati tramite tecnici della C.R.I., o eventualmente da altri organismi che per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

ARTICOLO 8 **(Mezzi e dotazioni)**

Le dotazioni del Gruppo possono essere potenziate con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento, secondo le disposizioni e le norme vigenti e future in materia.

E' compito del Gruppo mantenere in efficienza ed in stato di conservazione idoneo tutte le apparecchiature assegnate per la Protezione Civile. Il materiale deve essere conservato nei locali adibiti alla Protezione Civile ed essere schedato ed inventariato.

In particolari e motivati casi, il materiale potrà essere conservato presso un'Associazione fra quelle aderenti alla Protezione Civile, previo verbale di consegna sottoscritto dal

Sindaco Capo Zona e dal responsabile dell'Associazione. Il predetto materiale dovrà essere reso immediatamente disponibile per l'attività di Protezione Civile, ogni volta si renda necessario, su semplice richiesta verbale.

Se in futuro il G.I.V.P.C. dovesse sciogliersi, tutto il materiale inventariato sarà dato all'Associazione o Gruppo che subentrerà.

ARTICOLO 9 **(Dotazioni personali)**

Al volontario è consegnata la dotazione personale di vestiario, previo verbale di consegna sottoscritto dal ricevente.

E' obbligo del volontario tenere in buono stato la dotazione personale ed usare la stessa solo ed esclusivamente per le attività di Protezione Civile.

In caso di dimissioni od espulsione dal Gruppo, le dotazioni ricevute dovranno essere restituite.

La mancata restituzione della dotazione personale obbliga il volontario al rimborso del valore dei beni al momento della richiesta.

ARTICOLO 10 **(Doveri)**

Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 5 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Ogni volontario dovrà partecipare alle attività menzionate nell'art. 5 per una durata minima di 20 ore annue, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12.

E' compito del coordinatore segnalare al Sindaco del Comune Capo Zona le inadempienze di cui ai commi precedenti del presente articolo.

I volontari non potranno svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

I volontari indosseranno l'uniforme indicata a secondo dell'attività da espletare, attueranno tutte le precauzioni in materia di infortuni, avvalendosi delle protezioni individuali in dotazione.

I volontari cureranno, inoltre, l'uniformità della divisa con gli altri appartenenti al gruppo.

ARTICOLO 11 **(Diritti)**

Al G.I.V.P.C. possono essere concessi dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n.1675/FCP del 30.3.1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento della Protezione Civile.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 21.9.1994 n. 613 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività di addestramento o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore, qualora si tratti di lavoratori autonomi, può essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo Intercomunale sono coperti durante l'impiego autorizzato, da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 226 del 11.8.1991;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o di scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di Protezione Civile, verrà rilasciata a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;
- e) rimborso delle spese sostenute previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- f) I volontari hanno la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa per motivi personali fino ad un massimo di mesi 12, qualora non rientrassero si provvederà alla loro cancellazione.

ARTICOLO 12 **(Provvedimenti Disciplinari/Sanzioni)**

Il responsabile del G.I.V.P.C. è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato Intercomunale di Protezione Civile e ad insindacabile giudizio dello stesso, L'espulsione dal Gruppo sarà determinata:

- in caso di inattività assoluta per un anno consecutivo, senza giustificato motivo;
- per i volontari che tengano un comportamento, nei confronti degli altri volontari e dei cittadini, tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
- per i volontari che danneggino, con dolo, i mezzi ed i materiali in dotazione del Gruppo.

La sospensione temporanea e l'espulsione dal Gruppo, saranno comunicati per iscritto. Entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta espulsione, il volontario dovrà provvedere alla restituzione del materiale personale, pulito ed in perfetto ordine.

Avverso il provvedimento di espulsione, entro trenta giorni, è ammesso ricorso al TAR Piemonte.

ARTICOLO 13 **(Norme di riferimento)**

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti:

- Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”
- Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività medesima”;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;
- Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di Protezione Civile”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R “Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile”.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme legislative, sanitarie, regolamentari e contrattuali vigenti e future.

ARTICOLO 14 **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Comune Capofila successivamente all’approvazione del Regolamento stesso da parte dei Comuni facenti parte del G.I.P.V..

Dall’entrata in vigore, sono abrogate tutte le norme del precedente regolamento (n°8 del 21.04.2005) non compatibili con il presente.